



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 ottobre 2020
(OR. en)

11006/1/20
REV 1
PV CONS 20
AGRI 290
PECHE 244

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

(**Agricoltura** e pesca)

21 settembre 2020

SOMMARIO

Pagina

1.	Adozione dell'ordine del giorno	3
2.	Approvazione dei punti "A"	3
	a) Elenco non legislativo	
	b) Elenco legislativo	

Deliberazioni legislative

3.	Pacchetto di riforma della PAC post-2020	3
	Regolamento sui piani strategici della PAC	

Attività non legislative

4.	Questioni agricole relative al commercio	4
----	--	---

Varie

5.	a) Attuali proposte legislative	4
	i) Pacchetto di riforma della PAC post-2020	
	ii) Regolamento sulle disposizioni transitorie della PAC	
	b) Etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio	
	c) Divieto di galline ovaiole in gabbia	
	d) Recente caso di peste suina africana in cinghiale in Germania	
	e) Situazione attuale nel settore dell'allevamento suinicolo	

	ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	6
--	---	---

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel doc. 10498/20.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo

10715/20

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 10715/20, inclusi i documenti COR e REV presentati per adozione.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

10716/20

Mercato interno e industria

1. Direttiva relativa alle azioni rappresentative

Accordo politico

approvato dal Coreper, parte prima, del 22.7.2020



9592/20 + COR 1
+ ADD 1
CONSOM

Il Consiglio ha approvato l'accordo politico sul testo della direttiva relativa alle azioni rappresentative che figura nell'allegato del doc. 9592/20, con l'astensione delle delegazioni estone e tedesca. Una dichiarazione della delegazione estone figura in allegato.

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. Pacchetto di riforma della PAC post-2020



10729/20

Regolamento sui piani strategici della PAC

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sull'architettura verde, sulle disposizioni relative al QFP e sul nuovo modello di attuazione della futura politica agricola comune, sulla base del documento di riflessione della presidenza 10729/20.

La presidenza ha preso atto delle osservazioni delle delegazioni e della Commissione e rifletterà ulteriormente su come integrarle nel testo giuridico al fine di raggiungere un orientamento generale a ottobre.

Attività non legislative

4. Questioni agricole relative al commercio
Presentazione da parte della Commissione
Scambio di opinioni

10731/1/20 REV 1

Varie

5. a) Attuali proposte legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- i) Pacchetto di riforma della PAC post-2020:  10813/1/20 REV 1

dichiarazione comune di Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria sulla necessità di sviluppare proteine vegetali nell'agricoltura europea
Informazioni fornite dalla delegazione francese a nome delle delegazioni bulgara, ceca, cipriota, croata, francese, greca, italiana, lettone, lussemburghese, polacca, rumena, slovacca, slovena, spagnola e ungherese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione francese in merito alla dichiarazione comune sulla necessità di sviluppare proteine vegetali nell'agricoltura europea (doc. 10813/1/20 REV 1) e delle reazioni degli Stati membri e della Commissione.

- ii) Regolamento sulle disposizioni transitorie della PAC:  10916/1/20 REV 1

allocazione dei finanziamenti del POSEI nel prossimo QFP
Informazioni fornite dalla delegazione spagnola, appoggiata dalla delegazione francese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione spagnola (appoggiata dalla delegazione francese) e delle reazioni degli Stati membri e della Commissione.

- | | | |
|----|--|----------|
| b) | Etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio
<i>Informazioni fornite dalle delegazioni italiana e ceca a nome delle delegazioni ceca, cipriota, greca, italiana, lettone, rumena e ungherese</i> | 10846/20 |
| c) | Divieto di galline ovaiole in gabbia
<i>Informazioni fornite dalla delegazione ceca</i> | 10844/20 |
| d) | Recente caso di peste suina africana in cinghiale in Germania
<i>Informazioni fornite dalla delegazione tedesca</i> | 10825/20 |
| e) | Situazione attuale nel settore dell'allevamento suinicolo
<i>Informazioni fornite dalla delegazione ceca</i> | 10904/20 |



Prima lettura



Punto basato su una proposta della Commissione

Dichiarazione relativa al punto "A" legislativo di cui al documento 10716/20

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Direttiva relativa alle azioni rappresentative**
Accordo politico

DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA

"L'Estonia accoglie con favore l'obiettivo della direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ossia rafforzare il meccanismo di tutela degli interessi collettivi dei consumatori in un mercato sempre più globalizzato e digitalizzato.

L'Estonia si rammarica tuttavia del fatto che questa direttiva settoriale comprometta il diritto processuale civile e l'autonomia degli Stati membri introducendo varie norme di natura orizzontale già esistenti in tutti gli Stati membri. Tali norme riguardano, ad esempio, il principio "chi perde paga", l'autorità di cosa giudicata, la litispendenza, il rigetto dell'azione. A nostro avviso l'autonomia processuale riveste grande valore e dovrebbe essere rispettata quando si creano strumenti di diritto processuale civile.

L'Estonia è uno degli Stati membri che hanno sostenuto l'argomentazione secondo cui una procedura dell'Unione dovrebbe contemplare situazioni transfrontaliere, consentendo agli Stati membri di istituire i propri sistemi nazionali. Siamo ancora convinti che questo sarebbe stato l'approccio giusto. Le norme dell'Unione dovrebbero essere introdotte solo in situazioni in cui gli Stati membri non possono risolvere da soli una questione. A nostro avviso, tra tali questioni non rientra la creazione di un sistema nazionale per le azioni rappresentative.

Le norme sul finanziamento degli enti legittimati nazionali e sul relativo esame dovrebbero essere di competenza di uno Stato membro. Purtroppo le norme in materia di finanziamento contenute nel testo finale sono di natura orizzontale. A tale riguardo avremmo preferito l'orientamento generale, che riguardava solo il finanziamento di enti legittimati transfrontalieri.

Siamo molto preoccupati del fatto che la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, non faccia distinzioni tra azioni nazionali e azioni transfrontaliere. L'Estonia constata quindi che il testo non osta a un'interpretazione secondo cui le norme nazionali dello Stato membro del foro possano precludere a un ente legittimato di un altro Stato membro finanziato da terzi di intentare un'azione basandosi unicamente sul fatto che vi sia un finanziamento da parte di terzi, senza neppure valutare la possibile portata dell'influenza esercitata dai finanziatori. Questo è un risultato che non possiamo sottoscrivere. Tale restrizione non è in linea con gli obiettivi della direttiva e per i piccoli Stati membri diverrebbe irragionevolmente difficile e finanziariamente oneroso trovare enti legittimati transfrontalieri diversi dagli enti pubblici.

L'Estonia ritiene che la determinazione dell'ambito di applicazione di una direttiva sul diritto dei consumatori tramite un elenco di 68 strumenti, comprendente sia direttive che regolamenti, non sia chiara e risulti estremamente difficile da applicare nella pratica. Ad esempio, abbiamo difficoltà a comprendere come determinare l'ambito di applicazione nel caso di una direttiva di armonizzazione minima recepita nel diritto nazionale nel caso in cui le norme nazionali vadano oltre le disposizioni della direttiva.

Esprimiamo inoltre il nostro disappunto riguardo alla notevole riduzione dei termini per il recepimento e l'applicazione della direttiva rispetto a quanto previsto nell'orientamento generale. Tali termini non sono sufficienti per consentire a un piccolo Stato membro come l'Estonia, che non dispone di un sistema per le azioni rappresentative, di istituire questo complesso sistema.

Ribadendo il proprio sostegno all'obiettivo della protezione dei consumatori, l'Estonia si asterrà quindi dal voto su questa direttiva."
